

XVII legislatura

**I provvedimenti
legislativi di amnistia e
indulto dal 1948 ad oggi**

ottobre 2013
n. 67



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

I provvedimenti legislativi di amnistia e indulto dal 1948 ad oggi

ottobre 2013
n. 67

a cura di: F. Cavallucci
ha collaborato: S. Bonanni

Avvertenza

Il presente *dossier* raccoglie, a fini di documentazione per i lavori della Commissione giustizia del Senato, i provvedimenti legislativi di amnistia e di indulto intervenuti dal 1948 ad oggi.

INDICE

1. D.P.R. 9 FEBBRAIO 1948, N. 32 - CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO PER REATI ANNONARI, COMUNI E POLITICI	9
2. D.P.R. 28 FEBBRAIO 1948, N. 138 - AMNISTIA PER I REATI FINANZIARI.....	12
3. D.P.R. 27 DICEMBRE 1948, N. 1464 - CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO IN MATERIA DI ABUSIVA DETENZIONE DI ARMI.....	14
4. D.P.R. 26 AGOSTO 1949, N. 602 - CONCESSIONE DI AMNISTIA E INDULTO PER REATI ELETTORALI	15
5. D.P.R. 23 DICEMBRE 1949, N. 929 - CONCESSIONE DI AMNISTIA E CONDONO IN MATERIA ANNONARIA PER I REATI PREVISTI DAL D.L. 22 APRILE 1943, N. 245, E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ PER I REATI COMUNQUE PREVEDUTI DA LEGGI ANTECEDENTI O SUCCESSIVE AL DECRETO LEGGE ANZIDETTO IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEI CONSUMI E A QUELLA DEGLI AMMASSI E DEI CONTINGENTAMENTI	16
6. D.P.R. 23 DICEMBRE 1949, N. 930 - CONCESSIONE DI INDULTO	18
7. D.P.R. 19 DICEMBRE 1953, N. 922 - CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO	20
8. D.P.R. 11 LUGLIO 1959, N. 460 - CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO	24
9. D.P.R. 24 GENNAIO 1963, N. 5 - CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO	31
10. D.P.R. 4 GIUGNO 1966, N. 332 - CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO	34
11. D.P.R. 25 OTTOBRE 1968, N. 1084 - CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO	41
12. D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283 - CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO	43
13. D.P.R. 22 DICEMBRE 1973, N. 834 - CONCESSIONE DI AMNISTIA IN MATERIA DI REATI FINANZIARI.....	50

14. D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 - CONCESSIONE DI AMNISTIA E INDULTO	51
15. D.P.R. 1° LUGLIO 1980, N. 392 - CONCESSIONE DI AMNISTIA PER I REATI PREVISTI NEI CAPI I, II, III E VII DEL TITOLO III DEL LIBRO II DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE, COMMESSI DA MILITARI ENTRO IL 13 MARZO 1980, A CAUSA ED IN OCCASIONE DI INIZIATIVE INTESE A SOLLECITARE LA RIFORMA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AL VOLO	59
16. D.P.R. 18 DICEMBRE 1981, N. 744 - CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO	60
17. D.P.R. 9 AGOSTO 1982, N. 525 - CONCESSIONE DI AMNISTIA PER REATI TRIBUTARI	69
18. D.P.R. 22 FEBBRAIO 1983, N. 43 - CONCESSIONE DI AMNISTIA PER REATI TRIBUTARI	71
19. D.P.R. 16 DICEMBRE 1986, N. 865 - CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO	73
20. D.P.R. 12 APRILE 1990, N. 75 - CONCESSIONE DI AMNISTIA	83
21. D.P.R. 24 LUGLIO 1990, N. 203 - INTEGRAZIONE DELL'AMNISTIA CONCESSA CON D.P.R. 12 APRILE 1990, N. 75	90
22. D.P.R. 22 DICEMBRE 1990, N. 394 - CONCESSIONE DI INDULTO	91
23. D.P.R. 20 GENNAIO 1992, N. 23 - CONCESSIONE DI AMNISTIA PER REATI TRIBUTARI	93
24. L. 31 LUGLIO 2006, N. 241 - CONCESSIONE DI INDULTO	95

1. D.P.R. 9 febbraio 1948, n. 32 - Concessione di amnistia e di indulto per reatiannonari, comuni e politici

1. Amnistia

E' concessa amnistia:

I) per i delitti preveduti dalle leggi, le quali disciplinano il conferimento agli ammassi del grano, dell'orzo, della segala, del granoturco, del risone, dell'olio e degli altri prodotti agricoli, nonché dei grassi suini, del latte, del burro e degli altri generi alimentari:

a) se il fatto è stato commesso su quantitativi esigui e tali da fare ritenere che il colpevole ha agito al fine di provvedere al fabbisogno dell'alimentazione familiare od alle esigenze della propria azienda agricola;

b) ovvero se il colpevole, non avendo in tutto o in parte osservato le norme relative al conferimento dei generi suddetti all'ammasso entro il termine originariamente indicato, si è uniformato alle norme medesime entro il nuovo termine che sia stato successivamente fissato dall'ufficio competente;

II) per le contravvenzioni;

III) per i delitti politici per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a tre anni, oppure una pena pecuniaria, con esclusione dei delitti preveduti nei capi I, II, IV e V, Titolo I, Libro II del Codice penale e dei reati preveduti nell'art. 3 del Decreto legislativo 10 maggio 1945, n. 234.

2. Condono

E' concesso indulto:

I) per i delitti indicati nell'art. 1, n. i, fuori dei casi nei quali si applica l'amnistia, limitatamente alle pene della reclusione non superiore a tre anni e della multa non superiore a lire centomila; di altrettanto sono ridotte quelle superiori;

II) per i delitti colposi, limitatamente alla pena della reclusione non superiore a due anni e della multa non superiore a lire cinquantamila; di altrettanto sono ridotte quelle superiori;

III) per i delitti escluso quello di cui all'art. 575 del Codice penale, connessi a delitti politici, ai sensi dell'art. 45, n. 2, del codice di procedura penale, limitatamente alle pene detentive, non superiori a dieci anni e alle pene pecuniarie, quando sono stati compiuti, non oltre il 18 giugno 1946, da coloro che appartennero a formazioni partigiane od al corpo italiano di liberazione; di altrettanto sono ridotte le pene detentive superiori;

IV) per i delitti, preveduti nell'art. 1, n. III, fuori dei casi nei quali si applica l'amnistia, mediante commutazione della pena dell'ergastolo in quella della reclusione per trenta anni e riduzione di un terzo delle altre pene detentive, con un minimo di riduzione di anni tre. le pene detentive non superiori ad anni tre e le pene pecuniarie sono interamente condonate. la commutazione della pena dell'ergastolo nella pena detentiva non si applica quando l'ergastolo è stato sostituito alla pena di morte per effetto del Decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21.

3. Limiti all'applicazione dell'amnistia e indulto

L'amnistia e l'indulto, di cui agli articoli precedenti, riflettono i reati commessi a tutto il 18 dicembre 1947, salvo quanto è stabilito nell'art. 2, n. III, e non si applicano ai reati militari ed a quelli finanziari, né hanno effetto ai fini dell'applicazione delle leggi sull'avocazione dei profitti di regime.

4. Computo della pena

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

5. Condizioni subbietive del reo; cause di esclusione; revoca del condono

L'amnistia si applica anche ai recidivi, nei casi preveduti nei capoversi dell'art. 99 del codice penale, fermo restando il divieto di cui alla seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 151 del codice predetto e salvo il disposto del successivo comma secondo.

L'amnistia, di cui all'art. 1, n. i, non si applica a chi, alla data del 29 gennaio 1948, ha riportato una o più condanne a pena detentiva per i reati preveduti nelle leggi riguardanti il conferimento agli ammassi dei generi indicati nel suddetto art. 1, n. i; non si applica neppure quando il genere vincolato è stato trasportato ovvero era destinato ad essere trasportato fuori del territorio nazionale.

Il condono non si applica:

a) in caso di condanna per reati esclusi dell'amnistia, a norma dell'art. 1, n. III;

b) nei casi a cui si riferisce il divieto indicato nel comma primo o nei casi preveduti nel comma secondo del presente articolo;

c) a coloro che, alla data del 29 gennaio 1948, si trovano in stato di latitanza, se non si costituiscono in carcere entro tre mesi dalla data stessa, salvo che la pena debba essere condonata interamente.

il condono è revocato di diritto, qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore ad un anno, commesso entro cinque anni a decorrere dal 29 gennaio 1948.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

2. D.P.R. 28 febbraio 1948, n. 138 - Amnistia per i reati finanziari

1. È concessa amnistia per i reati preveduti dalle leggi:

a) sulle imposte dirette, ordinarie e straordinarie;

b) sulle tasse e imposte indirette sugli affari;

c) doganali e sulle imposte di fabbricazione;

d) sulle imposte governative sul consumo gas luce ed energia elettrica;

e) sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

f) sul lotto pubblico;

g) sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;

h) sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari; per i quali è comminata una pena detentiva, sola o congiunta alla pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a tre anni, oppure la sola pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila.

2. Fuori dei casi contemplati nell'ultimo comma dell'art. 1, sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori ad un anno, inflitte o da infliggere per reati previsti nelle leggi indicate nel suddetto articolo e le pene della multa e dell'ammenda non superiori a lire cinquemila, inflitte o da infliggere per reati previsti nelle stesse leggi.

Le pene restrittive della libertà personale e quelle della multa o dell'ammenda, inflitte o da infliggere, che superino il massimo previsto nel comma precedente, sono rispettivamente ridotte di un anno o di lire cinquemila.

3. L'amnistia e il condono previsti nei precedenti articoli si applicano ai fatti commessi fino a tutto il 31 dicembre 1947, e non sono concesse se:

1) trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio, non presentino la prescritta dichiarazione entro il 30 aprile 1948;

2) trattandosi di infedele denuncia i contribuenti, ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, non completino entro lo stesso termine, la dichiarazione presentata;

3) trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni, di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni o formalità entro il 31 maggio 1948.

4. Ai fini dell'applicazione dei benefici concessi con il presente decreto, non si tiene conto dei precedenti penali dell'imputato quando si tratta di reati punibili con la sola pena della multa o dell'ammenda.

In ogni altro caso i benefici stessi non si applicano a coloro che, alla data del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 67, hanno riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni.

Nell'esame dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia, né dei reati estinti alla data del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 67, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale, né delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.

3. D.P.R. 27 dicembre 1948, n. 1464 - Concessione di amnistia e di indulto in materia di abusiva detenzione di armi

1. È concessa amnistia per il reato previsto dall'*art. 3 del D.Lgs. 5 febbraio 1948, n. 100*, recante disposizioni penali per il controllo delle armi.
2. Fuori del caso di amnistia di cui all'*art. 1*, sono condonate di un terzo le pene inflitte in applicazione del *D.Lgs. 5 febbraio 1948, n. 100*, e dell'*art. 3 del D.L.Lgt. 10 maggio 1945, n. 234*, successivamente prorogato, purché si tratti di fatti per i quali la legge 23 luglio 1948, n. 970, abbia diminuito le pene.
3. L'amnistia si applica anche ai recidivi nei casi preveduti dai capoversi dell'*art. 99 del cod. pen.* e ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza.
4. Sono esclusi dal condono soltanto coloro che precedentemente alla data del commesso reato abbiano riportato una o più condanne pei reati preveduti dall'*art. 3 del D.L.Lgt. 10 maggio 1945, n. 234* e dal *D.Lgs. 5 febbraio 1948, n. 100*, escluso il reato preveduto dall'*art. 3* di quest'ultimo decreto.
5. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.

4. D.P.R. 26 agosto 1949, n. 602 - Concessione di amnistia e indulto per reati elettorali

1. Amnistia.

È concessa amnistia per i reati preveduti dalle disposizioni penali contenute nel testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica in data 5 febbraio 1948, n. 26*, per i quali è comminata una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, sola o congiunta a pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire ventimila, oppure una pena pecuniaria.

2. Indulto.

Per i reati preveduti dalle suddette disposizioni penali, fuori dei casi di applicazione dell'amnistia, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e le pene pecuniarie non superiori a lire ventimila e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori, inflitte o da infliggere.

3. Computo delle pene.

Per il computo delle pene, ai fini della applicazione della amnistia, si seguono le regole dell'art. 32 del Codice di procedura penale.

4. Cause di esclusione.

Fermo restando, per quanto riguarda l'amnistia, il divieto di cui all'articolo 151, ultimo comma, del codice penale, il condono non si applica ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, né a coloro che, alla data del presente decreto, si trovano in stato di latitanza, se non si costituiscono in carcere entro tre mesi dalla data stessa, salvo che la pena debba essere condonata interamente.

5. Revoca del condono.

Il condono è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data del presente decreto.

6. Entrata in vigore del decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.

5. D.P.R. 23 dicembre 1949, n. 929 - Concessione di amnistia e condono in materia annonaria per i reati previsti dal D.L. 22 aprile 1943, n. 245, e sue successive modificazioni, nonché per i reati comunque preveduti da leggi antecedenti o successive al decreto legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi e a quella degli ammassi e dei contingentamenti

1. Amnistia.

È concessa amnistia per i reati previsti dal D.L. 22 aprile 1943, n. 245 e successive modificazioni o da qualunque altra legge riguardante la disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti per i quali è comminata una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a sei anni, oppure una pena pecuniaria.

2. Indulto.

Per i reati preveduti dalle suddette disposizioni, fuori dei casi di applicazione della amnistia:

a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella della reclusione per anni ventiquattro;

b) le pene detentive temporanee non superiori ad anni cinque e le pene pecuniarie non superiori a lire trecentomila sono condonate, e quelle inflitte o da infliggere in misura maggiore sono ridotte rispettivamente di anni cinque e di lire trecentomila;

c) le pene accessorie sono condonate nel caso in cui le pene principali siano estinte a seguito del condono di cui alla lettera precedente.

3. Misure di sicurezza patrimoniali.

Nei casi in cui sia intervenuta sentenza di condanna passata in cosa giudicata l'amnistia non fa cessare l'esecuzione delle misure di sicurezza patrimoniali.

4. Applicabilità ai recidivi.

I benefici della amnistia e del condono di cui al presente decreto si applicano ai recidivi anche nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99 del codice penale.

5. Computo della pena.

Ai fini del computo della pena per la applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

6. *Efficacia temporale.*

L'amnistia e l'indulto di cui agli articoli precedenti hanno efficacia per i fatti commessi a tutto il giorno 18 maggio 1949.

7. *Entrata in vigore del decreto.*

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.

6. D.P.R. 23 dicembre 1949, n. 930 - Concessione di indulto

1. Misure del condono.

Sono condonate nella misura di due anni le pene detentive inferiori a cinque anni inflitte o da infliggere, e nella misura di tre anni quelle maggiori.

Le pene pecuniarie sono condonate nella misura di lire trecentomila.

Nei confronti di coloro che per la medesima condanna hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione delle pene detentive non può essere superiore ad un anno.

2. Esclusione dal condono.

Il condono non si applica:

a) a coloro che alla data del 15 dicembre 1949 abbiano riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso ad anni tre. Tuttavia non si tiene conto, nel computo dei precedenti penali, delle condanne per reati estinti per precedenti amnistie o per decorso, alla data di cui sopra, del termine della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 167 del cod. pen. e di quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione;

b) a coloro che alla data del presente decreto si trovano in istato di latitanza, se non si costituiscono in carcere entro tre mesi dalla data stessa, salvo che la pena debba essere interamente condonata.

3. Revoca del condono.

Il condono è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva, commesso entro cinque anni dalla data del presente decreto.

4. Reati finanziari ed anonari.

Il presente decreto non concerne i reati finanziari.

Per i reati previsti dal D.L. 22 aprile 1943, n. 245 e successive modificazioni, o da qualunque altra legge riguardante la disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti, si applicano i benefici concessi col D.P. 23 dicembre 1949, numero 929.

5. Efficacia temporale.

Il condono di cui agli articoli precedenti ha efficacia per i reati commessi sino a tutto il 15 dicembre 1949.

6. Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.

7. D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922 - Concessione di amnistia e di indulto

1. È concessa amnistia:

a) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, oppure soltanto una pena pecuniaria.

Sono esclusi dall'amnistia i delitti di: istigazione di militari a disobbedire alle leggi; vilipendio alle Forze armate; vilipendio alla Nazione italiana; vilipendio alla bandiera o altro emblema dello Stato; corruzione, di cui al libro II, titolo II, capo I del codice penale, eccezione fatta per l'ipotesi di cui all'articolo 318, capoverso; istigazione alla corruzione; falso giuramento; falsa testimonianza; falsa perizia o interpretazione; frode processuale; commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti; atti di libidine violenti; pubblicazioni e spettacoli osceni; corruzioni di minorenni; istigazione alla prostituzione a norma degli articoli 531 e 532 del codice penale; tratta di donne e di minori a norma dell'articolo 535 del codice penale; truffa aggravata; violazione delle disposizioni penali per il controllo delle armi;

b) per tutti i reati preveduti dal *regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245* e sue successive modificazioni, nonché per tutti i reati preveduti da leggi antecedenti e successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti;

c) per il reato di diffamazione a mezzo della stampa;

d) per i reati militari di assenza dal servizio preveduti dagli articoli 146, 147, prima parte, e 151 del codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, in quanto non siano stati compresi in precedenti decreti di amnistia;

e) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, commesso da minori di anni diciotto, ferme restando le esclusioni di cui alla lettera a);

f) per i reati finanziari preveduti:

1) dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, per i quali sia comminata l'ammenda non superiore nel massimo a lire cinquantamila.

2) dalle leggi sul monopolio dei sali e tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, per i quali sia comminata la multa o la ammenda, non congiunte a pena detentiva, non superiore nel massimo a lire due milioni duecentocinquanta mila.

L'amnistia è estesa alle infrazioni prevedute dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando esse siano connesse ai reati preveduti nel precedente comma.

2. È concesso indulto:

a) per i seguenti reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946: reati politici, ai sensi dell'articolo 8 del codice penale, e i reati connessi; nonché i reati inerenti a fatti bellici, commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate:

1) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni dieci e, qualora l'ergastolo sia stato già commutato in reclusione per effetto dell'indulto, riducendo ad anni dieci la pena della reclusione sostituita a quella dell'ergastolo;

2) riducendo ad anni due la pena della reclusione superiore ad anni venti e condonando interamente la pena non superiore ad anni venti;

b) per ogni reato commesso non oltre il 18 giugno 1946 da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate, e non fruiscono del beneficio indicato nella precedente lettera *a)*:

1) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni venti e, se l'ergastolo è stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, riducendo di anni otto la pena della reclusione già sostituita a quella dell'ergastolo;

2) riducendo di anni otto la pena della reclusione.

In nessun caso la pena residua può superare gli anni venti.

I benefici previsti nelle lettere *a)* e *b)* del presente articolo si cumulano con quelli concessi dai precedenti provvedimenti di clemenza e si applicano anche a coloro che si siano trovati o si trovano in stato di latitanza;

c) per ogni altro reato, non militare o finanziario, limitatamente a pene detentive non superiori a tre anni e a pene pecuniarie non superiori a lire trecentomila. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

La misura del condono è di anni cinque per coloro che all'epoca del commesso reato non avevano compiuto gli anni diciotto e di anni quattro per coloro che alla data del 18 dicembre 1953 hanno superato gli anni settanta.

Per coloro che furono liberati durante gli eventi bellici e poi nuovamente arrestati o che si costituiranno in carcere entro tre mesi dalla data del presente decreto, è altresì condonata metà del periodo di pena durante il quale rimasero in libertà.

Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, numero 582, modificata dal R.D.L. 30 novembre 1942, n. 1365, dal *D.Lgs.Lgt. 10 maggio 1945, n. 234*, e dal D.Lgs. del C.P.S. 2 agosto 1946, n. 64, fuori dei casi indicati nelle precedenti lettere *a)* e *b)*, è altresì concessa la riduzione di un terzo della pena o, trattandosi dell'ergastolo, la commutazione nella reclusione per anni venticinque, applicandosi poi l'indulto previsto nel primo comma della presente lettera *c)* sulla pena ridotta o commutata.

Le pene accessorie indicate nell'articolo 32, primo comma, del codice penale, sono condonate in tutti i casi in cui l'ergastolo sia commutato in pena detentiva temporanea.

d) per i reati finanziari preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, relativamente alle multe o alle ammende, non superiori a lire due milioni e duecentocinquantamila, congiunte a pena detentiva. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

L'indulto è esteso alle multe o ammende applicate per le infrazioni alle norme in materia di dogane e di imposte di fabbricazione, quando il loro ammontare non superi le lire centomila. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

L'indulto è altresì esteso alle infrazioni previste dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata, quando siano connesse ai reati previsti nei precedenti commi e nei limiti negli stessi indicati.

3. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti esclusa la recidiva;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

4. Fermo restando il divieto indicato nell'articolo 151, ultimo comma, del codice penale, limitatamente ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, l'amnistia e l'indulto si applicano anche ai recidivi, salvo che alla data del 18 dicembre 1953 abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a quattro anni e salvo che si tratti di reati previsti nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2, per i quali l'indulto è applicato anche se ricorre l'ipotesi della recidiva.

Nella valutazione dei precedenti penali, non si terrà conto delle condanne estinte per precedenti amnistie, né dei reati estinti alla data del 18 dicembre 1953 per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, né delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Il condono per i reati comuni è revocato di diritto, qualora chi ne abbia usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data 18 dicembre 1953.

L'amnistia e l'indulto per i reati finanziari sono subordinati alle seguenti condizioni:

1) trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

2) il trasgressore non abbia già subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate nell'art. 2, lett. *d)*.

L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 21 settembre 1953, salvo quanto è stabilito nell'art. 1, lettera *d)* e nell'art. 2, lettera *a)* e *b)*.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle condanne pronunciate dai tribunali militari alleati in Italia.

6. Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica.

8. D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 - Concessione di amnistia e di indulto

1. Amnistia.

È concessa amnistia:

a) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8, codice penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946;

b) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale, nonché per i reati elettorali, commessi successivamente al 18 giugno 1946 e punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

c) per i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pena non superiore ad anni sei ovvero con pena pecuniaria anche congiunta a detta pena;

d) per i reati non militari né finanziari, salvo il disposto di cui alla lettera *e)* del presente articolo e ai successivi artt. 3 e 4, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

e) per i reati di assenza dal servizio, preveduti dagli artt. 146 e 147, prima parte, e 151, codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, se il militare si è presentato nel termine previsto dall'art. 15, D.P. 22 giugno 1946, n. 4, ovvero se la classe di appartenenza è stata collocata in congedo;

f) per il reato di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, codice penale;

g) per il reato di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall'art. 582, capoverso, codice penale, aggravato ai sensi dell'art. 585, in relazione all'articolo 577, stesso codice, se concorre un'attenuante;

h) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena.

Ai fini dell'applicazione dell'amnistia stabilita alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo, il giudice, ove sia stata pronunciata condanna e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il reato sia compreso fra quelli di cui alle lettere citate, dispone gli opportuni accertamenti.

Gli stessi accertamenti dispone la Corte Suprema di Cassazione, se innanzi ad essa sia pendente ricorso.

2. Indulto.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1, è concesso indulto per i reati non militari né finanziari:

a) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a tre anni riguardo a coloro che, alla data del presente decreto, abbiano superato il settantesimo anno di età;

b) nella misura non superiore a lire cinquemila per le pene pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive;

c) nella misura non superiore ad un terzo per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla L. 16 giugno 1940, numero 582, modificata dal R.D.L. 30 novembre 1942, n. 1365, dal *D.Lgs.Lgt. 10 maggio 1945, n. 234*, e dal *D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 64*, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all'*art. 2, D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922*.

Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore ad un anno.

L'indulto non si applica per i reati preveduti dal codice penale negli artt. 416, 519, 520, 521, 575, 628, 629 e 630, nonché negli artt. 531 a 536 e nell'*art. 3, L. 20 febbraio 1958, n. 75*.

3. Amnistia per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio.

È concessa amnistia:

1) per i reati punibili con l'ammenda non superiore a lire centomila preveduti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto è stabilito al n. 3) del presente articolo per i tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquantamila previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

4) per i reati previsti negli articoli 37, 38 e 47 del T.U. sugli spiriti 8 luglio 1924 e successive aggiunte e modificazioni, e per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e sulla imposta di consumo, se sono ad essi connessi.

4. Amnistia per i reati in materia di imposte dirette e di tasse e imposte dirette sugli affari.

È concessa amnistia:

1) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda previsti dalle leggi in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, e sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda previsti dalle leggi in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

5. Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio.

Fuori dei casi previsti dagli artt. 3 e 4, è concesso indulto:

1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel n. 2) del presente articolo per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

2) nella misura non superiore a lire due milioni e duecentocinquantamila, per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, qualora risulti la insolvibilità del condannato, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o tributo evaso nei termini indicati nell'articolo 9 del presente decreto.

L'indulto è esteso alle pene per i reati preveduti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando siano connessi a quelli dei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti.

6. Amnistia per taluni reati contravvenzionali di omissione e condizione per la concessione.

È concessa amnistia per i reati previsti nell'*art. 27, terzo comma, L. 29 aprile 1949, n. 264*, nell'*art. 2626 codice civile* e per gli altri reati contravvenzionali di omissione previsti da leggi penali e da leggi fiscali, a condizione che la denuncia, il deposito o la dichiarazione omessi vengano effettuati o vengano attuate le eventuali ottemperanze sostitutive, nel termine di 120 giorni dalla data del presente decreto, sempreché il termine stabilito per la denuncia, il deposito o la dichiarazione sia anteriore alla data di cui all'*art. 15*.

7. Computo della pena per l'applicazione della amnistia.

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza, previsti dall'*art. 69*, secondo e terzo comma, codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

8. Condizioni soggettive per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto.

Fatta eccezione per i reati di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'*art. 1*, l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, né ai recidivi i quali, alla data del 10 luglio 1959, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad anni due, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni prevedute nel presente comma, salvo quanto è disposto nell'*articolo 9, n. 2*.

9. Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio.

La amnistia e l'indulto per i reati indicati negli articoli 3 e 5 sono subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorché non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

2) che il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate negli artt. 3 e 5.

10. Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette.

La amnistia per i reati indicati al n. 1) dell'art. 4 è subordinata all'adempimento, nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, delle seguenti altre condizioni da parte del contribuente:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di dichiarazione infedele, venga presentata domanda di definizione, nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica di ufficio non ancora definita;

3) che, nel caso di morosità nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalità previste dalla legge, si provveda al pagamento delle imposte dovute, ovvero agli adempimenti o formalità stessi.

Le dichiarazioni e le domande, previste nei nn. 1) e 2) del presente articolo, sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data del presente decreto. Tuttavia, la multa o l'ammenda è ridotta ad un quinto della misura prevista dalla legge per ogni infrazione, qualora manchi la definizione amministrativa entro il termine suddetto.

11. Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.

L'amnistia per i reati indicati nel n. 2) dell'art. 4 è subordinata alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omessa denuncia, il contribuente a carico del quale non sia stato ancora iniziato l'accertamento di ufficio, presenti la prescritta dichiarazione nel termine di centoventi giorni dalla data del presente decreto;

2) che, trattandosi di infedele denuncia, il contribuente al quale non sia stata ancora notificata alcuna rettifica di ufficio, completi, entro lo stesso termine, la dichiarazione presentata;

3) che, trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni, ovvero di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, il contribuente paghi i tributi o canoni o adempia alle prescritte operazioni o formalità nel termine di centoventi giorni dalla data del presente decreto.

Per i reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nei nn. 1), 2) e 3) dell'art. 3 si applicano le disposizioni dell'art. 9.

Le dichiarazioni e le rettifiche di cui ai nn. 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data del presente decreto. Tuttavia la multa o l'ammenda è ridotta ad un quinto della misura prevista dalla legge per ogni infrazione qualora manchi la definizione amministrativa entro il termine suddetto.

12. *Obbligo di presentazione.*

I benefici dell'amnistia e dell'indulto preveduti dagli artt. 1 e 2 non si applicano nei confronti di coloro che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione di un mandato o ordine di cattura ovvero di carcerazione, qualora non si presentino al giudice entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. *Revoca dell'indulto.*

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito riporti, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, altra condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale della durata non inferiore a mesi sei.

14. *Rinuncia all'amnistia.*

L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

In tal caso, ove segua condanna, l'amnistia non è applicabile.

15. Termine di efficacia dei benefici.

Salvo quanto disposto dall'art. 1, lettere *a)* ed *e)*, l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958.

16. Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».

9. D.P.R. 24 GENNAIO 1963, N. 5 - CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO

1. Amnistia.

È concessa amnistia:

a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni;

b) per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante preveduta dall'art. 62 n. 4 del Codice penale;

c) per il delitto di lesioni personali lievissime, previsto dall'art. 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'art. 585 in relazione all'art. 577 capoverso dello stesso Codice;

d) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli artt. 371, 444, 516, 528 e 530 del Codice penale.

2. Indulto.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, è concesso indulto:

a) nella misura non superiore a un anno per le pene detentive e non superiore a lire un milione per le pene pecuniarie sole o congiunte a dette pene;

b) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte a dette pene, riguardo a coloro che alla data del presente decreto non abbiano superato gli anni 18 ovvero abbiano compiuto gli anni 70.

Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore a sei mesi.

Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal *decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234*, e dal

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, è concesso indulto nella misura non superiore ad un terzo della pena, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all'*art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922*, ed all'articolo 2, lettera c) del *decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 460*.

3. Esclusioni oggettive.

L'indulto, fatta eccezione per l'ipotesi prevista nell'ultimo comma dell'art. precedente, non si applica ai reati indicati nell'ultimo comma dell'art. 1, nonché ai reati preveduti dagli artt. 314, 315, 317, 439, 440, 441, 519, 520, 628 capoverso secondo, 629 capoverso e 630 del Codice penale, dagli artt. 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 104, e dagli *artt. 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75*.

L'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati preveduti dal titolo primo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dal titolo secondo del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dal titolo quarto del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dall'art. 174 del Codice penale militare di pace, dal capo quarto del titolo secondo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dall'art. 115 del Codice penale militare di guerra.

4. Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia.

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza preveduti dall'art. 69 secondo e terzo comma del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti.

5. Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto.

Fatta eccezione per i reati indicati nell'ultima parte dell'art. 2, l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, né ai recidivi i quali, alla data della legge 23 gennaio 1963, n. 2, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a

pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad un anno, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal comma precedente.

Si farà luogo alla concessione dell'indulto, ai sensi dell'art. 2, nei casi in cui la pena complessiva sia superiore ad un anno per effetto di condanna inflitta dai Tribunali militari per reati previsti dal Codice penale militare di guerra dichiarati estinti per amnistia.

6. Condizioni per la concessione dei benefici per i reati finanziari.

L'amnistia e l'indulto per i reati finanziari sono subordinati altresì alla condizione che il trasgressore, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata.

7. Revoca dell'indulto.

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data della entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi sei.

8. Termine di efficacia dei benefici.

L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 dicembre 1962.

9. Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

10. D.P.R. 4 GIUGNO 1966, N. 332 - CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO

1. Amnistia.

È concessa amnistia, salvo quanto previsto dal presente decreto per i reati in materia tributaria:

a) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera;

b) per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di pesce in acque demaniali e private, se concorre l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale; nonché per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa, qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante anche speciale e concorra, invece, l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del codice penale;

c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'art. 582 capov. del codice penale, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o, contro un affine in linea retta;

d) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera, se il reato è stato commesso da minore degli anni diciotto o da chi aveva superato gli anni settanta;

e) per i reati previsti e puniti dall'art. 57 del codice penale, commessi dal direttore o vice direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

f) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa anche se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato. Salvo il disposto della lettera precedente, sono escluse dall'amnistia le ipotesi prevedute dal terzo comma dell'art. 596, numeri 1, 2, 3 del codice penale.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 530 del codice penale, 14 e 15 della *legge 8 febbraio 1948, n. 47*, e *articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591*, nonché ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del codice penale se, per questi ultimi due reati, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del codice penale.

2. Amnistia per speciali reati.

È concessa amnistia:

a) per i reati commessi dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946 da appartenenti al movimento della Resistenza o da chiunque abbia cooperato con esso, se determinati da movente o fine politico, o se connessi con tali reati ai sensi dell'art. 45, n. 2, del codice di procedura penale;

b) per i reati commessi, dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, anche da altri cittadini che si siano opposti al movimento di liberazione, se determinati da movente o fine politico, o connessi con tali reati ai sensi dell'art. 45, n. 2, del codice di procedura penale;

c) per i reati previsti nelle disposizioni contenute nei testi unici approvati con decreti del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, 30 marzo 1957, n. 361 e 16 maggio 1960, n. 570;

d) per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 _ anche in relazione all'art. 510, 610 e 635 del codice penale e dal *decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66*, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali;

e) per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del codice penale, se commessi per motivi politici.

L'amnistia si applica ai reati indicati dalle lettere c), d), e) del precedente comma anche quando concorrano aggravanti comuni o specifiche, esclusa l'ipotesi di uso di armi e l'ipotesi di fatto commesso da persone travisate o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni.

3. Indulto.

È concesso indulto, salvo quanto previsto dal presente decreto per i reati in materia tributaria, nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto non può essere superiore ad un anno per le pene detentive e ad un milione per le pene pecuniarie:

a) nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti;

b) nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre due anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, né delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, né dei reati estinti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del codice penale, né delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta la attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale;

c) nei confronti delle condanne per i reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630 del codice penale, nonché dagli *articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041*; nei confronti, altresì, delle condanne per il reato previsto dall'art. 589 del codice penale quando è connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso codice penale e 133 del codice stradale.

4. Esclusioni oggettive per i reati militari.

L'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati previsti dal libro secondo, titolo primo e titolo secondo, capo quarto, del codice penale militare di pace e dal libro terzo, titolo secondo e dall'art. 115 del codice penale militare di guerra.

5. Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia.

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'art. 69, secondo e terzo comma, del codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti.

6. Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto.

L'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, né a coloro i quali alla data di entrata in vigore del

presente decreto, siano stati sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusa la diffida, a norma della *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, nonché della *legge 31 maggio 1965, n. 575*.

L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre due anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, né delle condanne Coperte da precedente amnistia impropria, né dei reati estinti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del codice penale, né delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti.

7. Amnistia per reati in materia tributaria.

È concessa amnistia:

1) per i reati punibili soltanto con la pena della ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel numero 3) del presente articolo in materia di tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquantamila previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

4) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda _ salvo il caso di recidiva in omessa o tardiva dichiarazione _ previsti dalle leggi sulle imposte dirette, ordinarie o straordinarie, con la esclusione dell'amnistia dei reati previsti dalle leggi sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società;

5) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda previsti dalle leggi sulle tasse ed imposte indirette sugli affari.

L'applicazione dell'amnistia non è esclusa quando con la pena della multa o dell'ammenda concorrano altre sanzioni non aventi natura penale.

8. *Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio.*

Fuori dei casi previsti dall'art. 7, è concesso indulto:

1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel n. 2) del presente articolo per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

2) nella misura non superiore a lire due milioni e duecentocinquantomila, per le pene della multa o della ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evaso e degli interessi di mora nei termini indicati nell'art. 9 del presente decreto.

L'indulto è esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti.

9. *Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio.*

L'amnistia e l'indulto per i reati indicati nell'art. 7 ai numeri 1), 2) e 3) e nell'art. 8 sono subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalità, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalità omessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:

a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorché non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

b) il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio.

10. Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette.

L'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al n. 4) è subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, delle seguenti altre condizioni da parte del trasgressore:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di dichiarazione incompleta, venga presentata denuncia dei redditi e dei patrimoni omessi, anche se siano stati notificati accertamenti di ufficio non ancora definiti;

3) che, nel caso di morosità nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalità previsti dalle singole leggi tributarie, si effettui il pagamento delle imposte e delle maggiorazioni dovute ovvero si ottemperi agli adempimenti o formalità stessi.

Le dichiarazioni previste nei numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento.

11. Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.

L'amnistia per i reati indicati nell'art. 7 al n. 5) è subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle seguenti altre condizioni:

1) che venga ottemperato agli adempimenti e alle formalità omessi previsti dalle singole leggi tributarie, od alle eventuali ottemperanze sostitutive;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora.

Per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nell'art. 7 ai numeri 1), 2) e 3) si applicano le disposizioni dell'art. 9.

12. Definitività dei tributi, diritti, maggiorazioni e interessi di mora corrisposti.

I tributi i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.

13. Latitanti.

Il condono si applica a coloro che si sono sottratti volontariamente all'esecuzione di un mandato od ordine di cattura o di carcerazione, se lo stato di latitanza cessa entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

La osservanza della condizione summenzionata non è richiesta se la pena da espiare risulta interamente estinta per l'applicazione dell'indulto.

14. Rinunciabilità dell'amnistia.

L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

15. Revoca dell'indulto.

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data della entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi sei.

16. Termine di efficacia dei benefici.

L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

17. Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

11. D.P.R. 25 ottobre 1968, n. 1084 - Concessione di amnistia e di indulto

1. È concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalità politiche, a causa ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche o sindacali:

a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) reati preveduti dagli artt. 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo - 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale;

c) reati di cui all'*art. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66* ;

d) reati di cui alla *L. 8 febbraio 1948, numero 47* ;

e) delitto di cui all'*art. 4 della L. 2 ottobre 1967, n. 895* .

2. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva;

c) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dal concorso di tre circostanze aggravanti _ anche se queste determinano la pena in maniera autonoma _ salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'articolo 583 del codice penale e di morte come conseguenza di altro delitto di cui agli artt. 586 e 588 del codice penale;

d) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dall'età.

3. L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino al 27 giugno 1968.

4. L'amnistia non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi, complessivamente per oltre tre anni di reclusione.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del codice penale;

c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto dei precedenti penali.

5. È concesso indulto, per i reati di cui all'art. 1 commessi fino al 27 giugno 1968, in misura non superiore a due anni per le pene detentive, e per l'intera pena pecuniaria, in favore di quanti non beneficiano dell'amnistia.

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore a mesi sei.

6. L'amnistia non si applica e l'indulto non si concede per i reati di cui al precedente art. 1, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati dichiarati, con sentenza irrevocabile, delinquenti abituali o professionali o per tendenza.

7. Sono altresì concessi amnistia ed indulto per i reati di cui alla lett. c) del precedente articolo 1 commessi a causa od in occasione di agitazioni e manifestazioni connesse al disastro del Vajont fino al 27 giugno 1968.

Ai fini dell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto di cui al precedente comma valgono le disposizioni di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 del presente decreto.

8. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

12. D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 - Concessione di amnistia e di indulto

1. Amnistia particolare.

È concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali:

a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) reati previsti dagli articoli 338 _ limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale;

c) reati previsti dall'*art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66*;

d) reato previsto dall'*art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47*;

e) reati previsti dall'*art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895*, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni;

f) reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale allorché l'istigazione o l'apologia, in essi considerata, si riferisca ad un delitto nei riguardi del quale è applicabile il presente provvedimento di amnistia.

È inoltre concessa amnistia:

a) per i reati di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* ed *f)* del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'*art. 583 del codice penale*, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale;

b) per il reato di cui all'*art. 305 del codice penale*, determinato dai medesimi motivi

2. Amnistia per reati in materia tributaria.

È concessa amnistia:

1) per reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo a sei mesi, oppure con la multa non superiore a lire duemilioniduecentocinquantamila sola o congiunta alla pena detentiva sopra menzionata, dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

L'amnistia è estesa ai reati previsti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli di contrabbando indicati dal precedente comma, e nei limiti in esso stabiliti.

3. *Indulto per reati in materia di dogane, di imposta di fabbricazione e di monopolio.*

Fuori dei casi previsti dal precedente articolo, è concesso indulto:

1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, nonché, salvo quanto previsto al successivo n. 2), sulle dogane e sul monopolio dei sali e tabacchi;

2) nella misura non superiore a mesi sei di reclusione e a lire duemilioniduecentocinquantamila di multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, per i reati previsti e puniti dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e tabacchi;

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evasi e degli interessi di mora nei termini indicati nell'art. 4 del presente decreto.

L'indulto è esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli indicati nel comma precedente e nei limiti in esso stabiliti.

4. Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio.

L'amnistia e l'indulto per i reati indicati negli articoli 2 e 3 sono subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalità, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalità omessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:

a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorché non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

b) il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva superiore ad un mese per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio.

I tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.

5. Amnistia generale.

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 2 e 4, è concessa amnistia:

a) per ogni reato non finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) per i delitti, sia consumati che tentati, di furto, truffa, appropriazione indebita aggravati, ancorché concorrano più circostanze aggravanti, anche speciali, per il delitto di ricettazione, semplice od aggravata, quando ricorra l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del codice penale nonché per il delitto di appropriazione indebita aggravata derivante da controversie agrarie;

c) per il delitto di cui all'art. 314 del codice penale, quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione;

d) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche se consiste nella attribuzione di un fatto determinato, salvo le ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 596, numeri 1, 2 e 3, del codice penale;

e) per ogni reato, non finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso da minore degli anni diciotto o da chi aveva superato gli anni settanta.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli artt. 371, 372, 388, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 530 del c.p., 14 e 15 della *L. 8 febbraio 1948, n. 47*, e art. 1 della *L. 12 dicembre 1960, n. 1591*, nonché al reato previsto dall'art. 515 del c.p. se, per quest'ultimo reato, non ricorre l'applicazione della attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del c.p.

Per i reati previsti dall'art. 528 del c.p. e dagli artt. 14 e 15 dalla *L. 8 febbraio 1948, n. 47*, non si tiene conto dell'esclusione stabilita nel precedente capoverso se il fatto è commesso nel normale svolgimento della propria attività da chi professionalmente e a seguito di regolare autorizzazione esercita la distribuzione o la vendita di libri o di stampa periodica per la cui pubblicazione e diffusione siano state rispettate tutte le disposizioni delle leggi vigenti.

6. Indulto.

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, è concesso indulto, per ogni reato non finanziario, nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

È concesso inoltre indulto per i reati previsti dal codice militare di pace, se commessi per obiezione di coscienza.

L'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti e di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano riportato una o più precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie.

L'indulto è ridotto alla metà nel caso di condanna per i reati previsti dagli artt. 314 e 315 e dagli artt. 317, 319, primo, secondo e terzo comma, 320, secondo e terzo comma 321, 322, secondo comma, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630, del c.p., nonché dagli artt. 5 e 6, escluse le condanne per impiego e detenzione per uso personale, e 18 della *L. 22 ottobre 1954, n. 1041*; nei confronti, altresì, delle condanne per il reato previsto dall'art. 589 del c.p. quando è connesso con i reati previsti dagli artt. 593 dello stesso c.p. e 133 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con *D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393*.

L'indulto è ridotto alla metà per il reato di bancarotta fraudolenta quando abbia provocato grave danno sociale.

L'indulto non si applica per i reati previsti dagli *artt. 3 e 4 della L. 20 febbraio 1958, n. 75*.

Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell'art. 136 del codice penale, l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione.

7. Indulto per le pene accessorie.

È concesso indulto per tutte le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne, alle quali è applicabile l'indulto di cui all'articolo precedente.

8. Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia.

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'art. 69, secondo e terzo comma, del codice penale;

d) per i soli reati di cui al precedente articolo 1 non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dal concorso di circostanze aggravanti, che non siano più di tre, anche se queste determinano la pena in maniera autonoma, salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'art. 583 del codice penale

e di morte come conseguenza di altro delitto di cui agli articoli 586 e 588 del codice penale;

e) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dall'età.

9. Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto.

L'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali professionali o per tendenza, né a coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusi la diffida e il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e la sorveglianza speciale, a norma della *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, nonché della *legge 31 maggio 1965, n. 575*.

L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano riportato una o più precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del codice penale;

c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie;

d) delle condanne per reati militari di diserzione e renitenza alla leva commessi dall'8 settembre 1943 al 9 maggio 1945.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti.

10. Revoca dell'indulto.

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

11. Termine di efficacia dei benefici.

L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

12. *Entrata in vigore.*

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

13. D.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 - Concessione di amnistia in materia di reati finanziari

1. È concessa amnistia per i reati previsti dalle leggi concernenti i tributi indicati negli *articoli 1, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660*, convertito, con modificazioni, nella *legge 19 dicembre 1973, n. 823*.

L'amnistia si applica ai reati riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tributi indicati nel precedente comma a condizione che le pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto-legge suindicato come modificato dalla legge di conversione.

L'amnistia non si applica ai soggetti nei confronti dei quali, a norma dell'ultimo comma dell'*art. 1 del decreto-legge 5 novembre 1973, numero 660*, non è ammessa la determinazione, ai fini dell'applicazione del citato decreto-legge, dell'imposta dovuta in luogo di altri anche a titolo di acconto, in qualità di sostituto d'imposta.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

14. D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 - Concessione di amnistia e indulto

1. Amnistia.

È concessa amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ha superato gli anni settanta;

c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale (reati commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

d) per il reato previsto dal primo comma dell'art. 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuità;

e) per i reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945.

2. Esclusioni oggettive dell'amnistia.

L'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale;

316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

318 (corruzione per un atto d'ufficio);

319, quarto comma (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore);

355 (inadempimento di contratti di pubbliche fomiture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

371 (falso giuramento della parte);

372 (falsa testimonianza) quando la deposizione verte su fatti connessi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

385 (evasione) limitatamente alle ipotesi previste nel secondo comma;

391 (procurata inosservanza di misura di sicurezza detentiva) limitatamente alle ipotesi previste nel primo comma;

443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

501-*bis* (manovre speculative su merci);

590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale;

644 (usura).

Per i delitti previsti dagli articoli 316, 318, 320, primo comma, e 321 del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa ovvero l'ammontare del denaro o l'utilità ricevuta o ritenuta, per sé o per un terzo, sia stato di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

b) al delitto previsto dall'art. 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui), salvo che l'ammontare del denaro o il valore della cosa ricevuta o ritenuta sia stato di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

c) ai reati previsti:

1) dall'art. 41, primo comma, lettera *b)*, della *legge 17 agosto 1942, n. 1150* _ come sostituito dall'*articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765* (legge urbanistica) _ e dall'art. 17, lettera *b)*, della *legge 28 gennaio 1977, n. 10* (norme per la edificabilità dei suoli), quando si tratti di inosservanza dell'*art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150*, e successive modificazioni, ovvero di lavori eseguiti senza licenza o concessione o in totale difformità da queste, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino una limitata entità dei volumi

illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico previsti da strumenti normativi e urbanistici sulle aree o edifici interessati, nonché da norme poste a tutela della incolumità e dell'igiene pubbliche;

2) dagli *articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615* (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli *articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319* (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'art. 15, secondo comma, della stessa legge;

3) dalla *legge 18 aprile 1975, n. 110* (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nonché dagli articoli 697, 698 e 699 del codice penale (detenzione abusiva di armi, omessa consegna di armi e porto abusivo di armi);

4) dall'*art. 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31* (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, nella *legge 30 aprile 1976, n. 159*, inserito dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1976, n. 863.

Quando vi è stata condanna ai sensi dell'art. 81 del codice penale, l'amnistia non si applica se il reato più grave ed uno degli altri reati sono esclusi dall'amnistia; se è escluso dall'amnistia solo il reato più grave sono estinti gli altri reati; se sono esclusi dall'amnistia uno o più dei reati che danno luogo all'aumento di pena, ma non il reato più grave, è estinto solo questo ultimo.

3. Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia.

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Si tiene conto delle circostanze aggravanti previste dall'art. 61, numeri 7, 9 e 10, del codice penale, salvo che, ai sensi dell'art. 69 del codice stesso, risultino prevalenti o equivalenti le attenuanti previste dall'art. 62, numeri 1 e 6, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, del codice penale si tiene conto, se prevalente o equivalente, ai sensi dell'art. 69 del codice stesso, rispetto

ad ogni tipo di circostanza aggravante, fatta eccezione per quelle previste dall'art. 625, numeri 1 e 4, del codice penale;

e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;

f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'art. 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'art. 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

4. Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia.

L'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzioni del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575;

b) a coloro i quali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a due anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a settanta anni, a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi;

c) fuori dell'ipotesi prevista dalla lettera precedente, a coloro i quali, se di età inferiore ai settanta anni, alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a dieci anni per delitti non colposi.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

1) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data del decreto, sempreché le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;

2) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del codice penale;

3) dei reati estinguibili per effetto di precedenti amnistie;

4) delle condanne per reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945.

Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal primo comma.

5. Rinunciabilità dell'amnistia.

L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

6. Indulto.

È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire un milione per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 441, 442, 519, 521, 624 - aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'art. 625 - 628, primo e secondo comma, e 629, primo comma, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene inflitte per il reato previsto dall'art. 575 del codice penale anche se aggravato, quando sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'art. 62, numeri 1 e 2 del codice penale.

Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4 e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto a un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione dell'indulto.

Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell'art. 136 del codice penale, l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione.

Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'*art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772*, come modificato dall'*art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695*, agli effetti del terzo comma del citato art. 8 la pena condonata è equiparata a quella espiata.

7. Esclusioni oggettive dall'indulto.

L'indulto non si applica:

a) alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);

276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

- 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);
- 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);
- 285 (devastazione, saccheggio e strage);
- 286 (guerra civile);
- 306 (banda armata);
- 314 (peculato), salvo che nei casi di distrazione nell'ambito della pubblica amministrazione;
- 315 (malversazione a danno di privati);
- 317 (concuSSIONE);
- 319, primo, secondo e terzo comma, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);
- 385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi o da più persone riunite;
- 422 (strage);
- 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);
- 429, secondo comma (danneggiamento seguito da naufragio);
- 430 (disastro ferroviario);
- 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);
- 432, primo e terzo comma (attentato alla sicurezza dei trasporti);
- 433, terzo comma (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);
- 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);
- 438 (epidemia);
- 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);
- 440 (adulterazioni e contraffazioni di sostanze alimentari);
- 575 (omicidio) fuori dei casi previsti dal secondo comma del precedente articolo del presente decreto;
- 628, ultimo comma (rapina aggravata);
- 629, secondo comma (estorsione aggravata);

630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);

b) alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli:

2 della *legge 20 giugno 1952, n. 645*, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

75 della *legge 22 dicembre 1975, n. 685*, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

1, quinto comma, del *decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31*, convertito, con modificazioni, nella *legge 30 aprile 1976, n. 159*, sostituito dall'*art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863*, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;

c) alle pene per i reati finanziari; per i delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'*art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110*; per i delitti di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo.

Le esclusioni previste nel comma precedente non operano nei confronti dei reati rivolti a modificare l'ordinamento istituzionale della provincia di Bolzano, commessi fino a tutto il 31 dicembre 1967.

Nei casi previsti dall'*art. 81* del codice penale, l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del primo comma le pene per il reato più grave e per uno degli altri reati; se è esclusa solo la pena per il reato più grave, l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o più reati che danno luogo all'aumento della pena inflitta per il reato più grave l'indulto si applica solo a questo ultimo.

8. Indulto per le pene accessorie.

È concesso indulto per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato l'indulto.

9. Revoca dell'indulto.

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

10. Termine di efficacia dei benefici.

L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.

11. *Entrata in vigore.*

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

15. D.P.R. 1° luglio 1980, n. 392 - Concessione di amnistia per i reati previsti nei capi I, II, III e VII del titolo III del libro II del codice penale militare di pace, commessi da militari entro il 13 marzo 1980, a causa ed in occasione di iniziative intese a sollecitare la riforma dei servizi di assistenza al volo

1. È concessa amnistia per i reati previsti nei capi I, II, III e VII del titolo III del libro II del codice penale militare di pace commessi da militari entro il 13 marzo 1980, a causa e in occasione di iniziative intese a sollecitare la riforma dei servizi di assistenza al volo.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

16. D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 - Concessione di amnistia e di indulto

1. Amnistia.

È concessa amnistia:

- a)* per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;
- b)* per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha superato gli anni settanta;
- c)* per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale (reati commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o dal vice direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;
- d)* per il reato previsto dall'art. 476 in relazione agli articoli 491 e 482 del codice penale limitatamente alla falsità in cambiale o in altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore;
- e)* per il reato previsto dal primo comma dell'art. 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuità;
- f)* per gli illeciti penali concernenti distrazioni di fondi pubblici commessi da pubblico ufficiale dal 23 novembre 1980 al 30 aprile 1981, al fine di soccorrere persone o comunità colpite dagli effetti del sisma del 23 novembre 1980, purché egli non ne abbia tratto proprio profitto;
- g)* per i reati previsti dall'art. 610 del codice penale e dall'*art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66*, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a calamità naturali o a disfunzione di pubblici servizi, anche se aggravati dal numero delle persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 del codice penale fatta esclusione di quelle previste dai numeri 1, 7 e 10 e sempre che non ricorrano altre aggravanti.

2. Esclusione oggettiva dall'amnistia.

L'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

318 (corruzione per un atto d'ufficio);

319, quarto comma (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore);

355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

371 (falso giuramento della parte);

372 (falsa testimonianza) quando la deposizione verte su fatti connessi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

385 (evasione) limitatamente alle ipotesi previste nel secondo comma;

391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive) limitatamente alle ipotesi previste nel primo comma;

443 (commercio e somministrazione di medicinali guasti);

444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

501-*bis* (manovre speculative su merci);

590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale;

644 (usura).

Per i delitti previsti dagli articoli 316, 318, 320, primo comma e 321 del codice penale, l'esclusione dell'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa ovvero l'ammontare del denaro o l'utilità ricevuta o ritenuta, per sé o per un terzo, o il profitto ingiustamente procurato a sé o ad altri, sia stato di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

b) al delitto previsto dall'art. 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui), salvo che l'ammontare del denaro o il valore della cosa ricevuta o ritenuta sia stato di speciale tenuità e concorrono le circostanze attenuanti generiche;

c) ai reati previsti:

1) dall'art. 41, primo comma, lettera b), della *L. 17 agosto 1942, n. 1150* _ come sostituito dall'*art. 13 della L. 6 agosto 1967, n. 765* (legge urbanistica) _ e dall'art. 17, lettera b), della *L. 28 gennaio 1977, n. 10* (norme per la edificabilità dei suoli), quando si tratti di inosservanza dell'*art. 28 della L. 17 agosto 1942, n. 1150*, e successive modificazioni, ovvero di lavori eseguiti senza licenza o concessione o in totale difformità da queste, salvo che si tratti di violazioni riguardanti una area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino una limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico previsti da strumenti normativi e urbanistici sulle aree o edifici interessanti, nonché da norme poste a tutela della incolumità e dell'igiene pubbliche;

2) dagli *articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della L. 13 luglio 1966, n. 615* (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli *articoli 21 e 22 della L. 10 maggio 1976, n. 319* (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'art. 15, secondo comma, della stessa legge;

3) dalla *L. 18 aprile 1975, n. 110* (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nonché dagli articoli 697, 698 e 699 del codice penale (detenzione abusiva di armi, omessa consegna di armi e porto abusivo di armi);

4) dall'*art. 1-bis del D.L. 4 marzo 1976, n. 31* (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, nella *L. 30 aprile 1976, n. 159*, inserito dall'*art. 2 della L. 23 dicembre 1976, n. 863*;

d) ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

e) al delitto previsto dalla lettera d) dell'art. 1 del presente decreto, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 2, del codice penale, quando l'aggravante riguarda reati finanziari, valutari o delitti contro la pubblica amministrazione.

Quando vi è stata condanna ai sensi dell'art. 81 del codice penale, l'amnistia non si applica se il reato più grave ed uno degli altri reati sono esclusi dall'amnistia; se è escluso dall'amnistia solo il reato più grave sono estinti gli altri reati; se sono esclusi dall'amnistia uno o più reati che danno luogo all'aumento di pena, ma non il reato più grave, è estinto solo questo ultimo.

3. *Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia.*

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento della pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Si tiene conto delle circostanze aggravanti previste dall'art. 61, numeri 7, 9 e 10, del codice penale, salvo che, ai sensi dell'art. 69 del codice stesso, risultino prevalenti o equivalenti le attenuanti previste dall'art. 62, numeri 1 e 6, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, del codice penale si tiene conto, se prevalente o equivalente, ai sensi dell'art. 69 del codice stesso, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante, fatta eccezione per quelle previste dall'art. 625, numeri 1 e 4, del codice penale;

e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;

f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'art. 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'art. 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

4. *Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia.*

L'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575;

b) a coloro i quali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a due anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a settanta anni, a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi;

c) fuori dell'ipotesi prevista dalla lettera precedente, coloro i quali, se di età inferiore ai settanta anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a dieci anni per delitti non colposi.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

1) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempreché le condanne per la riabilitazione preesistano a detta data;

2) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

3) dei reati estinguibili per effetto di precedenti amnistie;

4) delle condanne per reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945.

Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal precedente primo comma.

5. Rinunciabilità all'amnistia.

L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

6. Indulto.

È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire un milione per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 441, 442, 519, 521, 624 - aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'art. 625-628, primo e secondo comma, e 629, primo comma, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene inflitte per il reato previsto dall'art. 575 del codice penale, anche se aggravato, quando sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'art. 62, numeri 1 e 2, del codice penale.

Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4, lettera *b*) e *c*) del presente decreto, e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto a un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione dell'indulto.

L'indulto è raddoppiato nei confronti di coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'art. 8 della L. 15 dicembre 1972, n. 772, come modificato dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del terzo comma del citato art. 8 la pena condonata e equiparata a quella espiata.

7. Esclusione soggettive dall'indulto.

L'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1433, e 31 maggio 1965, n. 575.

8. Esclusioni oggettive dall'indulto.

Salvo che ricorra la circostanza di cui all'art. 4, primo comma, del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella L. 6 febbraio 1980, n. 15, l'indulto non si applica alle pene;

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);

- 270 (associazioni sovversive);
- 270-*bis* (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);
- 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);
- 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
- 283 (attentato contro la costituzione dello Stato);
- 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);
- 285 (devastazione, saccheggio e strage);
- 286 (guerra civile);
- 289-*bis*, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
- 306 (banda armata);
- 314 (peculato);
- 315 (malversazione a danno di privati);
- 317 (concussione);
- 319, primo, secondo e terzo comma e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);
- 385 (evasione) se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi o da più persone riunite;
- 420 (attentato ad impianti di pubblica utilità);
- 422 (strage);
- 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);
- 429, secondo comma (danneggiamento seguito da naufragio);
- 430 (disastro ferroviario);
- 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);

432, primo e terzo comma (attentato alla sicurezza dei trasporti);

433, terzo comma (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);

434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);

438 (epidemia);

439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);

440 (adulterazioni e contraffazioni di sostanze alimentari);

575 (omicidio) salvo che sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'art. 62, numeri 1 e 2, del codice penale;

628, ultimo comma (rapina aggravata);

629, secondo comma (estorsione aggravata);

630, primo, secondo e terzo Comma (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);

648-*bis* (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione);

b) per i delitti previsti dei seguenti articoli:

2 della *L. 20 giugno 1952, n. 645*, modificato dall'*art. 8 della L. 22 maggio 1975, n. 152*, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

75 della *L. 22 dicembre 1975, n. 685*, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

1 del *D.L. 4 marzo 1976, n. 31*, convertito, con modificazioni, nella *L. 30 aprile 1976, n. 159*, sostituito dall'*art. 2 della L. 23 dicembre 1976, n. 863*, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al quinto comma del predetto art. 1;

c) per i reati finanziari;

d) per i delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra e le materie esplosive, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'*art. 1 della L. 18 aprile 1975, n. 110*, e per i delitti di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo;

e) per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del precedente comma le pene per il reato più grave e per uno degli altri reati; se è esclusa solo la pena per il reato più grave, l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o più reati che danno luogo all'aumento della pena inflitta per il reato più grave, l'indulto si applica solo a quest'ultimo.

9. *Indulto per le pene accessorie.*

È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguono a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

10. *Revoca dell'indulto.*

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

11. *Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto.*

L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.

12. *Entrata in vigore.*

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

17. D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 - Concessione di amnistia per reati tributari

1. È concessa amnistia per i reati previsti nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627*, nell'*articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249*, come integrato dalla *legge 13 marzo 1980, n. 71*, negli articoli 51, ultimo comma, e 56 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, nonché per i reati concernenti le imposte abolite per effetto della riforma tributaria, commessi fino al 30 giugno 1982.

L'amnistia si applica a condizione che, per l'imposta e per il periodo di imposta cui il reato si riferisce, il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, abbia presentato istanza di definizione, ovvero dichiarazione integrativa che comporti definizione automatica della relativa pendenza o situazione, secondo le disposizioni dei capi I e II del titolo II del *decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429*, convertito con modificazioni, nella *legge 7 agosto 1982, n. 516*.

L'amnistia si applica anche in presenza di dichiarazione integrativa che non comporti definizione automatica, per il periodo di imposta per il quale non è stato notificato avviso di accertamento, se:

la dichiarazione integrativa, presentata ai fini delle imposte sui redditi, indica una maggiorazione dell'imponibile o una riduzione della perdita in misura non inferiore al 20 per cento rispetto alla dichiarazione originaria, con i criteri previsti nell'articolo 19 del citato decreto-legge ed il rispetto degli importi minimi in esso stabiliti. A tali effetti rimangono esclusi dalla maggiorazione i redditi soggetti a tassazione separata e le imposte ad essi conseguenti, che sono considerati nella misura dichiarata. Nei casi di omissione della presentazione della dichiarazione o di periodo d'imposta chiuso in pareggio, le dichiarazioni devono recare l'impegno a versare gli importi previsti nello stesso articolo 19;

la dichiarazione integrativa presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, indica una imposta in misura non inferiore a quella determinata con l'applicazione dei criteri di cui al secondo comma dell'articolo 28 del decreto-legge su richiamato e con il rispetto degli importi minimi previsti nello stesso articolo. Nei casi di omissione della dichiarazione, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare una somma non inferiore a lire un milione.

È concessa amnistia per il reato di cui al terzo comma dell'*articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, nei casi previsti dall'articolo 23 del citato decreto-legge, se è stato effettuato il pagamento previsto nello stesso articolo.

È concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonché dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria.

2. I procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo precedente o l'esecuzione della sentenza penale di condanna sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza di definizione e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non avrà comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari, ai sensi del terzo comma del precedente articolo, per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

18. D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43 - Concessione di amnistia per reati tributari

1. Le condizioni previste dall'*art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525*, per l'applicazione dell'amnistia per i reati tributari ivi considerati non operano qualora tali reati siano riferibili a periodi di imposta già definiti alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429*, ovvero siano riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo alla stessa data.

2. È concessa amnistia per i reati previsti dall'*art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e, oltre quanto disposto dall'*art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525*, dall'*art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, relativi ai sostituti di imposta e commessi fino al 30 giugno 1982, subordinatamente alla presentazione, per i periodi di imposta cui i reati si riferiscono, delle dichiarazioni integrative di cui all'*art. 2-ter del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916*, convertito, con modificazioni, nella *legge 12 febbraio 1983, n. 27*.

L'amnistia si applica:

1) per il reato di cui al secondo comma dell'*art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, a condizione che gli eventuali maggiori importi definitivamente accertati, dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, non superino il limite indicato nello stesso secondo comma;

2) per il reato di cui alla lettera *c)* del terzo comma dello stesso art. 56, a condizione che il dichiarante assuma l'impegno a versare, nei termini e con le modalità previsti dal decreto ministeriale di cui all'*art. 2-ter del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916*, convertito, con modificazioni, nella *legge 12 febbraio 1983, n. 27*, un importo non inferiore al 20 per cento dell'ammontare delle relative ritenute irregolarmente indicate nella dichiarazione originaria;

3) per il reato di cui alla lettera *d)* del terzo comma del medesimo art. 56 e per il reato di cui all'*art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, a condizione che l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.

È altresì concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'*art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525*, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria.

L'amnistia si applica anche nei confronti dei concorrenti nel reato, sempreché si verifichino le condizioni sopraindicate.

La condizione prevista nel primo comma non opera per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore del *decreto legge 10 luglio 1982, n. 429*.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

19. D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 - Concessione di amnistia e di indulto

1. Amnistia.

1. È concessa amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ha superato gli anni sessantacinque;

c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

d) per il reato previsto dall'art. 491 in relazione agli articoli 476 e 482 del codice penale, salvo che il fatto riguardi un testamento olografo;

e) per i reati di cui all'art. 7 in relazione agli *articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895* (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla *legge 14 ottobre 1974, n. 497*, quando ricorra l'attenuante di cui all'art. 5 della predetta legge;

f) per il reato di cui al comma terzo dell'*art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110* (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerna armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza, nonché per il reato di cui al comma decimo dell'art. 10 della citata legge, limitatamente alla sua applicazione alle fattispecie di cui ai commi sesto e ottavo dello stesso art. 10, allorché il fatto, per la sua qualità e il numero limitato delle armi, debba ritenersi di lieve entità;

g) per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale e dall'*art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66*, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati sono aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal n. 1, nonché da quella di cui all'art. 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;

h) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'*art. 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 maggio 1935, n. 835*, come sostituito da ultimo dall'*art. 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689*;

i) per i reati per i quali è stata pronunciata sentenza estintiva del reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva a norma dell'*art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689*.

2. Esclusioni oggettive dall'amnistia.

1. L'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

3) 319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo, e 319, comma quarto;

5) 321 (pene per il corruttore);

6) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

7) 371 (falso giuramento della parte);

8) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

9) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste nel comma secondo;

10) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste nel comma primo;

11) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

12) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

13) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

14) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

15) 501-bis (manovre speculative su merci);

16) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale;

17) 595, comma terzo, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzo di diffusione radiofonica o televisiva;

18) 644 (usura);

b) al delitto previsto dall'art. 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);

c) ai reati previsti:

1) dalla *legge 17 agosto 1942, n. 1150* (legge urbanistica), dalla *legge 28 gennaio 1977, n. 10* (norme per la edificabilità dei suoli), e dalla *legge 28 febbraio 1985, n. 47* (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

2) dagli *articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615* (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), e dagli *articoli 21, 22 e 24-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319* (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'art. 15, comma secondo, della stessa legge;

3) dall'*art. 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171* (interventi per la salvaguardia di Venezia), così come sostituiti dall'*art. 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 ottobre 1976, n. 690*, salvo che si tratti di inquinamento organico di lieve entità provocato dalla lavorazione non industriale di prodotti ittici;

4) dagli *articoli 24, 25, primo e terzo comma, 26, 27, 29 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915* (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);

5) dall'*art. 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136* (biodegradabilità dei detergenti sintetici) e dall'*art. 14 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667* (provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione), convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 gennaio 1986, n. 7*;

6) dagli *articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979* (disposizioni per la difesa del mare);

7) dall'*art. 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110* (alterazione di armi);

8) dall'*art. 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31* (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 aprile 1976, n. 159*, inserito dall'*art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863*.

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'art. 81 del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'amnistia secondo le disposizioni del presente decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

3. Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia.

1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale, nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'art. 62 del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata anche dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell'art. 21 del codice di procedura penale;

e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;

f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'art. 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'art. 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

4. Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia.

1. L'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualità o professionalità non sia estinta o revocata, e a coloro i quali alla data

di entrata in vigore del presente decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla *legge 13 settembre 1982, n. 646*;

b) a coloro i quali nei dieci anni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno riportato una o più condanne a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a sessantacinque anni, a pena detentiva complessiva superiore a quattro anni per delitti non colposi.

2. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;

b) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del codice penale;

c) dei reati estinguibili per effetto della presente o di precedenti amnistie.

3. Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal comma 1.

5. Rinunciabilità dell'amnistia.

1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

6. Indulto.

1. È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire cinque milioni per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli: 624, aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'art. 625; 628, commi primo e secondo; 629, comma primo, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene temporanee inflitte per il reato previsto dall'art. 575 del codice penale, anche se aggravato, quando comunque ricorra una delle attenuanti di cui all'art. 62, numeri 1 e 2, o all'art. 89 (vizio parziale di mente) del codice penale, nonché per i reati di omicidio volontario previsti dal secondo comma dell'art. 186 e dal secondo comma dell'art. 195 del codice penale militare di pace, anche se

aggravati, quando comunque ricorra l'attenuante di cui all'art. 198 del codice penale militare di pace o quella di cui all'art. 62, n. 1, del codice penale.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4, comma 1, lettera *b*), e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto ad un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione. Nella valutazione dei precedenti penali di cui alla richiamata lettera *b*) del comma 1 dell'art. 4, non si tiene conto delle condanne alle quali deve essere applicato il presente indulto.

4. La misura dell'indulto è di tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che sono affetti da invalidità permanente non inferiore al 71 per cento, secondo la tabella prevista dal *decreto ministeriale 25 luglio 1980*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 14 ottobre 1980, in esecuzione della *legge 11 febbraio 1980, n. 18*.

5. Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'*art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772*, come sostituito dall'*art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695*, agli effetti del comma terzo del citato art. 8 la pena condonata è equiparata a quella espiaata.

7. Esclusioni soggettive dall'indulto.

1. L'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualità o professionalità non sia estinta o revocata, ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla *legge 13 settembre 1982, n. 646*.

8. Esclusioni oggettive dall'indulto.

1. L'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);

2) 270, commi primo e secondo (associazioni sovversive);

3) 270-*bis*, comma primo (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);

4) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

- 6) 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);
- 7) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);
- 8) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
- 9) 286 (guerra civile);
- 10) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali);
- 11) 289-*bis*, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
- 12) 306 (banda armata);
- 13) 314 (peculato);
- 14) 315 (malversazione a danno di privati);
- 15) 317 (concussione);
- 16) 319, commi primo, secondo e terzo, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- 17) 385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commesse con armi o da più persone riunite;
- 18) 416-*bis* (associazione di tipo mafioso);
- 19) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);
- 20) 422 (strage);
- 21) 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);
- 22) 429, comma secondo (danneggiamento seguito da naufragio);
- 23) 430 (disastro ferroviario);
- 24) 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);
- 25) 432, commi primo e terzo (attentati alla sicurezza dei trasporti);
- 26) 433, comma terzo (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);
- 27) 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);
- 28) 438 (epidemia);
- 29) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);

- 30) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);
- 31) 441 (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute);
- 32) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate);
- 33) 519 (violenza carnale);
- 34) 521 (atti di libidine violenti);
- 35) 575 (omicidio), salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del presente decreto;
- 36) 628, comma terzo (rapina aggravata);
- 37) 629, comma secondo (estorsione aggravata);
- 38) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);
- 39) 648-*bis* (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione);
- b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace:
- 1) 167, comma primo (distruzione o sabotaggio di opere militari);
- 2) 186 (insubordinazione con violenza), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del presente decreto;
- 3) 195 (violenza contro un inferiore, relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del presente decreto);
- 4) 215 (peculato militare);
- 5) 216 (malversazione a danno di militari);
- 6) 217 (peculato e malversazione del portalettere);
- c) per i delitti previsti dai seguenti articoli:
- 1) 3 della *legge 9 dicembre 1941, n. 1383*, recante disposizioni penali per i militari del Corpo della guardia di finanza;
- 2) 2 della *legge 20 giugno 1952, n. 645*, sostituito dall'*art. 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152*, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

3) 71, se aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 74, e 75 della *legge 22 dicembre 1975, n. 685*, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

4) 1 del *decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 aprile 1976, n. 159*, sostituito dall'*art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863*, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al comma quinto del predetto art. 1;

5) 2, comma primo, della *legge 25 gennaio 1982, n. 17*, concernente l'attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete;

d) per i reati finanziari;

e) per i delitti concernenti le armi da guerra, le armi tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'*art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110*.

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'art. 81 del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'ossequio delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto I secondo le disposizioni del presente decreto, determinando la quantità di pena condonata.

9. Indulto per le pene accessorie.

1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguano a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, indulto.

10. Indulto condizionato.

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 6, 7 e 8, è concesso indulto in misura non superiore a due anni per le pene inflitte per i reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, esclusi il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'estorsione e la rapina aggravata dall'uso di armi, a condizione che il condannato provi:

a) di essere stato tossicodipendente al momento del fatto;

b) di avere commesso il fatto a causa della sua condizione di tossicodipendente;

c) di non essere tossicodipendente al momento della presentazione dell'istanza per l'applicazione dell'indulto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il giudice applica l'indulto con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione.

11. *Revoca dell'indulto.*

1. Il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.

12. *Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto.*

1. L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.

13. *Entrata in vigore.*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

20. D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 - Concessione di amnistia

1. *Amnistia.*

1. È concessa amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;

c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

2) 588, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

3) 614, comma quarto (violazione di domicilio), limitatamente all'ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;

4) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale;

d) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli *articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895* (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla *legge 14 ottobre 1974, n. 497*, quando ricorre l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge;

e) per il reato di cui al comma terzo dell'*articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110* (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza;

f) per il reato previsto dall'*articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66*, commesso a causa o in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o problemi abitativi, anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1, nonché da quelli di cui all'art. 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;

g) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 maggio 1935, n. 835*, come sostituito da ultimo dall'*art. 112 della L. 24 novembre 1981, n. 689* , ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 169 del codice penale;

h) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;

i) per i reati di cui al secondo capoverso dell'art. 9 dell'*Allegato C al R.D.L. 16 gennaio 1936, n. 54*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 giugno 1936, n. 1334*, ed all'art. 20 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con *D.M. 8 luglio 1924* , e successive modificazioni, limitatamente all'evasione dell'imposta erariale sull'energia elettrica.

2. A seguito dell'applicazione dell'amnistia ad uno dei delitti previsti dall'*art. 8 della L. 15 dicembre 1972, n. 772* , l'imputato o il condannato è esonerato dalla prestazione del servizio di leva.

3. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

2. Amnistia per i reati minori in materia tributaria concernenti enti non commerciali e condizioni per la concessione dell'amnistia per taluni reati tributari.

1. È concessa amnistia per i reati di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1982, n. 516*, commessi fino a tutto il giorno 28 luglio 1989 in relazione ad attività commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali di cui alle lettere *c) e d)* dell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917*.

2. È concessa altresì amnistia per i reati previsti dal secondo comma dell'*articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1982, n. 516*, se il versamento delle ritenute è stato effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta.

3. In conseguenza della errata indicazione del termine del 31 novembre 1989 per la presentazione dell'istanza di definizione ad ogni effetto amministrativo e

penale contenuto nel comma 1 dell'*articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 1989, n. 154*, si considerano regolarmente adempiuti gli adempimenti eseguiti entro il 31 dicembre 1989.

3. Esclusioni oggettive dall'amnistia.

1. L'amnistia non si applica:

a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione ed all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;

b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ed ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;

c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

3) 319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo, e 319, comma quarto;

5) 321 (pene per il corruttore);

6) 353 e 354 (turbata libertà degli incanti e astensione dagli incanti), quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;

7) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

8) 371 (falso giuramento della parte);

9) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

10) 378 (favoreggiamento personale), fuori delle ipotesi previste dal comma terzo, salvo che si tratti di fatto commesso in relazione a reati per i quali è concessa amnistia;

- 11) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal comma secondo;
- 12) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal comma primo. Tale esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;
- 13) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);
- 14) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
- 15) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
- 16) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
- 17) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica), comma primo, n. 3, e comma secondo;
- 18) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
- 19) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
- 20) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
- 21) 501-*bis* (manovre speculative su merci);
- 22) 521 (atti di libidine violenti), in relazione all'articolo 520;
- 23) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal comma primo, n. 2, o dal comma secondo dell'articolo 583 del codice penale;
- 24) 595, comma terzo (diffamazione), quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;
- 25) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al comma secondo;
- 26) 644 (usura);
- 27) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);
- 28) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);

d) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);

e) ai reati previsti:

1) dall'articolo 20, comma primo, lettere b) e c), della *legge 28 febbraio 1985, n. 47* (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) , come modificato dall'*articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 1985, n. 298*, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all'*articolo 33, comma primo, della predetta legge n. 47 del 1985* o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel comma secondo del medesimo articolo;

2) dall'*articolo 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312* (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) , convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorità;

3) dagli articoli 21, 22, 23, comma secondo, e 24-bis della *legge 10 maggio 1976, n. 319* (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) , salvo che il fatto consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, comma secondo, della stessa legge; dagli *articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203* , e dall'*articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217* ;

4) dall'*articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171* (interventi per la salvaguardia di Venezia) , come sostituiti dall'*articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 ottobre 1976, n. 690*;

5) dagli *articoli 24, 25, 26, 27, 29, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915* (norme in materia di smaltimento dei rifiuti) ;

6) dall'*articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136* (biodegradabilità dei detersivi sintetici) ;

7) dagli *articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979* (disposizioni per la difesa del mare) ;

8) dall'*articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175* (attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali) ;

9) dagli *articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110* (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) , salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi;

10) dagli *articoli 10-bis, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-quinquies, comma primo, della legge 31 maggio 1965, n. 575* (disposizioni contro la mafia) ;

11) dall'*articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236* (attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano) ;

12) dagli *articoli 3 e 4 della legge 20 novembre 1971, n. 1062* (norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte) .

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

4. Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia.

1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale. Nei procedimenti indicati negli *articoli 241 e 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271* , la sussistenza delle predette circostanze è accertata dal giudice istruttore o dal pretore nel corso

dell'istruzione, ovvero dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura penale abrogato;

e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

5. Rinunciabilità dell'amnistia.

1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

6. Termine di efficacia dell'amnistia.

1. L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

7. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

21. D.P.R. 24 luglio 1990, n. 203 - Integrazione dell'amnistia concessa con D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75

Articolo 1

1. Ad integrazione della concessione di amnistia di cui all'*art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75*, è concessa amnistia, alle condizioni ivi previste, per i medesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

22. D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394 - Concessione di indulto

1. 1. È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'art. 151 del codice penale.

2. 1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato anche solo in parte, l'indulto.

3. 1. L'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

2) 416-*bis* (associazione di tipo mafioso);

3) 422 (strage);

4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);

5) 648-*bis* (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli della *legge 22 dicembre 1975, n. 685*, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla *legge 26 giugno 1990, n. 162*:

1) 71, commi primo, secondo e terzo (attività illecite), ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'art. 74;

2) 75 (associazione per delinquere).

4. 1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

5. 1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

23. D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 - Concessione di amnistia per reati tributari

1. Amnistia.

1. È concessa amnistia per i reati previsti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, commessi fino al 30 settembre 1991 e riferibili ai periodi di imposta che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo VI della *legge 30 dicembre 1991, n. 413*.

2. Per ciascuna imposta l'amnistia si applica, salvo quanto previsto dal comma 3, a tutti i reati di cui al comma 1 riferibili al periodo di imposta a condizione che il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, presenti dichiarazione integrativa per la definizione per l'intero periodo ovvero definisca il periodo stesso. L'amnistia si applica, indipendentemente dalla definizione dell'intero periodo di imposta:

a) relativamente ai reati di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 e al numero 7 dell'art. 4 del *decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1982, n. 516*, nonché alla lettera f) del comma 1 dell'art. 4 del predetto decreto nel testo modificato dal *decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 maggio 1991, n. 154*, e al primo comma dell'art. 56 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, nei limiti degli importi integrativamente dichiarati o versati;

b) relativamente alle altre contravvenzioni, se la dichiarazione integrativa reca l'impegno a versare gli importi minimi previsti dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 38 della *legge 30 dicembre 1991, n. 413*.

3. Per i reati commessi dai sostituti d'imposta l'amnistia si applica a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le ritenute siano state versate ovvero l'importo delle ritenute non versate risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.

4. Nei confronti delle persone che si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 57 della *legge 30 dicembre 1991, n. 413*, l'amnistia si applica altresì per ciascun periodo di imposta cui i reati si riferiscono, se è presentata l'istanza di cui allo stesso comma 6.

5. È concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonché dall'art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

2. Esclusioni dall'amnistia.

1. L'amnistia non si applica:

a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale o per taluno dei delitti richiamati nel citato art. 648-*bis*;

b) ai condannati, qualora ricorrano le circostanze previste dall'*art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*;

c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della *legge 31 maggio 1965, n. 575*, e successive modificazioni.

2. L'amnistia non si applica anche se la sentenza di condanna di cui al comma 1, per fatti anteriormente commessi, è divenuta definitiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che a tale data sia pendente il relativo processo penale.

3. I procedimenti in corso per i reati di cui all'*art. 1* sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o dell'istanza di cui al comma 6 dell'*art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*, e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non avrà comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.

4. Agli effetti della disposizione contenuta nel comma 2, se la dichiarazione integrativa è presentata da soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è pendente processo penale per taluno dei reati indicati al comma 1, i procedimenti in corso restano comunque sospesi in attesa dell'esito definitivo dei suddetti processi; a tal fine la pendenza di tali processi e la definizione degli stessi sono comunicate dalla cancelleria al locale ufficio delle imposte che ne dà notizia al giudice, senza ritardo, anche per tramite dell'ufficio competente, se diverso.

3. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

24. L. 31 luglio 2006, n. 241 - Concessione di indulto

1. 1. È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

2. L'indulto non si applica:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

2) 270-*bis* (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);

3) 270-*quater* (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

4) 270-*quinquies* (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);

5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

6) 280-*bis* (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

8) 289-*bis* (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

9) 306 (banda armata);

10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);

11) 416-*bis* (associazione di tipo mafioso);

12) 422 (strage);

13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

14) 600-*bis* (prostituzione minorile);

15) 600-*ter* (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-*quater*.1 del codice penale;

16) 600-*quater* (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-*quater*.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-*quater*;

17) 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

18) 601 (tratta di persone);

19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

20) 609-*bis* (violenza sessuale);

21) 609-*quater* (atti sessuali con minorenni);

22) 609-*quinquies* (corruzione di minorenni);

23) 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo);

24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

25) 644 (usura);

26) 648-*bis* (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;

c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 febbraio 1980, n. 15*, e successive modificazioni;

d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'*articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*, e successive modificazioni;

e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 giugno 1993, n. 205*.

3. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

53	Dossier di documentazione	Prospezioni di idrocarburi: esperienze italiane, europee ed internazionali
54	Dossier	Le Camere alte in Europa e negli Stati Uniti. Parte I: i Paesi, Parte II: struttura e funzioni
55	Dossier	Partecipazione alla 68a Assemblea Generale dell'ONU (New York, 22-27 settembre 2013)
56	Dossier	Decretazione d'urgenza: moniti della recente giurisprudenza costituzionale
57	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 119 "Nuove disposizioni in materia di aree protette"
58	Testo a Fronte	Le novelle alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette, nei disegni di legge AA.SS. nn. 119, 1004 e 1034
59	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015 Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - Sintesi degli emendamenti approvati e dei relativi articoli - Ed. provvisoria
60	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1052 Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia
61	Dossier	Revisione dello strumento militare. Schema D.Lgs. n. 32 (Revisione delle strutture e dell'organizzazione)
62	Dossier	Revisione dello strumento militare. Schema D.Lgs. n. 33 (Revisione delle dotazioni organiche)
63	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1058 "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita"
64	Schede di lettura	Dossier del Servizio studi sull'A.S. n. 1079 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" Edizione provvisoria
65	Dossier	Il riordino degli enti agricoli (AA.SS. nn. 137, 139 e 990)
66	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1107 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".